

Causa 248/84 R

**Repubblica federale di Germania
contro
Commissione delle Comunità europee**

« Aiuti agli investimenti regionali »

Massime

*Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione
(Trattato CEE, art. 185)*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
13 giugno 1985 ***

Nel procedimento 248/84 R,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Seidel, Ministerialrat, assistito dal prof. R. Lukes, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania,

richiedente,

contro

* Lingua processuale: il tedesco.

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Norbert Koch, consigliere giuridico della Commissione, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 1984, n. 85/12 (n. COM (84) 1272), relativa al programma di sviluppo economico del Land Renania Settentrionale-Vestfalia,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA EUROPEE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- 1 Il 16 ottobre 1984 la richiedente ha proposto ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 1984, n. 85/12, nella parte in cui nega l'autorizzazione dell'erogazione, dopo il 30 giugno 1985, per le circoscrizioni del mercato del lavoro di Borken-Bocholt e di Siegen, degli aiuti contemplati dalle direttive in materia di aiuti agli investimenti per il miglioramento della struttura economica regionale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (programma di sviluppo economico regionale) nella versione di cui alla circolare 10 giugno 1982 del ministro dell'economia, del ceto medio e dei trasporti.
- 2 Con istanza depositata in cancelleria il 15 maggio 1985, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Corte di giustizia di ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione suddetta fintantoché non si sia pronunciata sul ricorso.
- 3 Secondo il governo tedesco, qualora detti aiuti agli investimenti — di entità relativamente esigua — divenissero illegittimi, dal 30 giugno 1985, nelle circoscrizioni del mercato del lavoro di Borken-Bocholt e di Siegen, i problemi relativi alla struttura economica si aggraverebbero notevolmente nelle due circoscrizioni.

- 4 L'applicazione della decisione della Commissione danneggerebbe gravemente il Land Renania Settentrionale-Vestfalia, i cui provvedimenti in materia di aiuti diverrebbero illegittimi, nonché i comuni che appartengono alle due circoscrizioni ed i loro abitanti. La situazione dell'occupazione, attualmente già negativa, peggiorerebbe.

- 5 Qualora la Corte accogliesse il ricorso, i danni subiti non potrebbero essere riparati poiché le imprese avrebbero già abbandonato i loro programmi d'investimento o li avrebbero realizzati diversamente. D'altro canto, dall'esame degli interessi in gioco risulterebbe che, quand'anche la Corte respingesse il ricorso, il differimento dell'esecuzione della decisione contestata non danneggerebbe la Comunità. Infatti, la Commissione aveva già previsto che la decisione entrasse in vigore non immediatamente, ma solo il 30 giugno 1985.

- 6 L'istata sospensione dell'esecuzione non pregiudicherebbe l'emananda sentenza della Corte. Il differimento richiesto interesserebbe soltanto la data di effetto della decisione impugnata, non già la sua validità.

- 7 La Commissione deduce che la conservazione, entro un dato termine, di un aiuto da lei vietato è possibile, a norma dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE, quando si tratti di un sistema di aiuti già esistente, non di aiuti di cui si progetti l'istituzione o la modifica e che debbano essere notificati. Ne conseguirebbe, in concreto, che il divieto di erogare gli aiuti previsti dal Land Renania Settentrionale-Vestfalia dopo il 30 giugno 1985 lascia in vita fino a detta data il regime di aiuti solo entro il limite dell'aliquota massima degli aiuti già versati, cioè nella misura massima del 7,5%, ma esclude il progettato aumento del 2,5% delle aliquote massime. Questo aumento sarebbe vietato con effetto immediato dalla decisione impugnata.

- 8 Inoltre, gli aiuti potrebbero essere erogati anche dopo il 30 giugno 1985 purché ne sia stata fatta domanda alle autorità competenti del Land Renania Settentrionale-Vestfalia entro detta data. Per di più, le predette autorità potrebbero ancora accettare domande di sovvenzione dopo il 30 giugno 1985 ed accoglierle con effetto retroattivo qualora la decisione impugnata venisse annullata. La decisione della Commissione sarebbe stata conosciuta dagli ambienti interessati e ciò avrebbe de-

terminato la concentrazione delle domande nel periodo precedente alla scadenza del termine e l'approvazione anticipata di programmi di aiuto.

- 9 La Commissione rileva che, come ha ammesso la stessa richiedente, una sovvenzione del 7,5% al massimo non influisce, di per sè, in modo determinante sulle decisioni delle imprese in materia d'investimenti. L'esecuzione della decisione impugnata, poiché non potrebbe determinare una sensibile diminuzione del numero dei programmi d'investimento che potrebbero prevedibilmente essere presentati dopo il 30 giugno 1985, non sarebbe atta ad arrecare un danno grave ed irreparabile ai comuni interessati ed ai loro abitanti. In subordine la Commissione sostiene che la richiedente non ha dimostrato che la struttura economica sfavorevole sia ulteriormente peggiorata. Comunque, l'argomento della richiedente relativo al « persistere della situazione sfavorevole della struttura economica » mirerebbe a pregiudicare la pronunzia nel merito.
- 10 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i provvedimenti provvisori come quello richiesto devono essere urgenti, nel senso che è necessario che essi vengano adottati per evitare un danno grave ed irreparabile.
- 11 La richiedente non ha dimostrato convincentemente l'esistenza del suddetto presupposto. Al contrario, ha affermato che, da soli, gli aiuti regionali di cui trattasi non influiscono in maniera determinante sulle decisioni delle imprese in materia di investimenti. Per di più, l'impugnata decisione ha concesso alle autorità tedesche ed alle imprese un anno di tempo per adottare i provvedimenti opportuni in vista della soppressione dell'aiuto e consente, inoltre, di versare l'aiuto anche dopo il 30 giugno 1985 qualora ne sia stata fatta domanda prima di questo termine. Si deve poi rilevare che i rappresentanti del governo della Repubblica federale di Germania non hanno potuto dimostrare che esistano importanti programmi d'investimenti la cui attuazione, nell'immediato futuro, possa essere impedita dal divieto di erogare l'aiuto.
- 12 Di conseguenza, non si può ritenere che l'esecuzione della decisione impugnata comporti un danno grave ed irreparabile.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

- 1) **L'istanza è respinta.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 13 giugno 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart